

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

diritti d'uso dopo i sei mesi senza fare la richiesta dichiarazione, allora starebbe perfettamente bene la parola « esercitandoli » ma io mi opporrei al concetto della legge, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

Adunque se lasciamo la parola *esercitandoli*, si dovrà intendere che la multa viene comminata contro l'esercizio del diritto d'uso; se la togliamo, s'intenderà che la multa è comminata contro la dichiarazione fatta tardivamente siasi, o pur no esercitato il diritto d'uso.

Aspetto dalla Commissione e dal Ministero ulteriori schiarimenti, per poter sostenere in quest'ultimo caso il mio emendamento, o oppormi alla legge nel primo caso.

BROGLIO. È inutile confondersi, per quanto si dica non è chiarissimo il senso della legge. Il fatto prova che non è chiaro, appunto dal momento che ci sono opinioni così contrarie.

Ora così come è non può stare, perchè quella parola *esercitandoli* veramente è un errore di grammatica.

Levarla non si può, perchè ci sono pareri diversi sull'effetto della medesima; improvvisare qui emendamenti è la cosa più pericolosa che la Camera possa fare. Quindi è evidente la necessità di rimandare il disegno di legge alla Commissione perchè riproponga una formula che ottenga l'adesione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio propone che si sospenda la discussione di quest'articolo.

MANCINI. Se l'articolo deve essere rinviato alla Commissione, io la pregherei di tener presente anche una mia osservazione. Se si trattasse unicamente di sottoporre ad una ammenda colui il quale indugia a presentare la dichiarazione, non sarebbe gran male; ma si faccia attenzione che dopo un anno viene comminata nientemeno che la grave ed irreparabile conseguenza di incorrere nella decadenza da diritti di uso sui boschi. Si decade dunque allorchè non si presenta nel termine perentorio la dichiarazione indicata nella prima parte dell'articolo, cioè una dichiarazione *corredata dei titoli giustificativi*.

Ora io ho domandato a me stesso, per la pratica che sono obbligato ad avere di queste materie: come farà, nella maggior parte dei casi, colui che esercita un diritto di uso, a presentare materialmente con la sua domanda un titolo giustificativo? Non esiste d'ordinario nessun titolo; il titolo è il lungo, il secolare possesso.

Se voi obbligate a presentare dei titoli per isfuggire alla decadenza, quasi nessuna dichiarazione

sarà regolare; saranno frequentissimi i casi di decadenza.

A me pare doversi unicamente obbligare colui che presenta la domanda a dichiarare se essa sia fondata sopra titoli, perchè possono in taluni casi esistere giudicati delle Commissioni feudali od altro documento somigliante, o in vece sia il diritto fondato sopra l'antichità del possesso. Una volta presentata la domanda, il che dovrebbe bastare a salvare dalla decadenza, il vedere se le sue giustificazioni sussistono, oppure no, sarà argomento di quelle discussioni di merito il cui risultato deve essere la ricognizione o la esclusione del diritto d'uso.

Poichè dunque l'articolo si ha da rinviare alla Commissione, chiedo che essa esamini se sia il caso di modificare la formola della prima parte dell'articolo stesso, in modo da evitare gl'inconvenienti ed il pericolo che ho testè segnalato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso la verità, dopo questa discussione, forse per colpa del mio ingegno, non veggio tutte le difficoltà che furono affacciate. Ad ogni modo ci saranno, poichè tante ne disputano, e non mi oppongo a che l'articolo torni davanti alla Commissione.

Similmente non capisco troppo la sgrammaticatura di cui l'appunta l'onorevole mio amico Broglio; ma io sono in vena di non capire, e quindi mi rimetto perfettamente al rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Adunque, se non ci sono opposizioni, s'intenderà che questo articolo I ritorna alla Commissione, che è pregata di esaminare l'emendamento presentato dall'onorevole Brunetti, un altro dall'onorevole Englen, un altro dall'onorevole Indelli, un altro dall'onorevole Mussi, un altro dall'onorevole Brescia-Morra, un altro dall'onorevole Mosca (*Oh! oh! — Ilarità*), e finalmente di tenere conto dell'osservazione dell'onorevole Mancini, e nella seduta di domani riferire intorno a questo articolo.

Mi pare che intanto si possa proseguire nella discussione degli altri articoli.

« Art. 2. Ove altrimenti non si provveda con patti speciali, è data facoltà al Governo di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso, sia mediante un corrispondente compenso in denaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio potrà, intesi il Consiglio comunale ed il Comitato forestale, sospendere